



PDL n. 18h

Milano, 13 luglio 2021


Al Presidente del
Consiglio regionale

SEDE

Egregio Presidente,

anche a nome degli altri colleghi firmatari, inoltro il progetto di legge "Disposizioni straordinarie per gli insediamenti logistici. Introduzione dell'articolo 98 ter nella l.r. 12/2005 (Legge per il governo del territorio)".

Cordiali saluti.


Matteo Piloni

PROGETTO DI LEGGE

“Disposizioni straordinarie per gli insediamenti logistici. Introduzione dell’articolo 98 ter nella l.r. 12/2005 (Legge per il governo del territorio)”

Di iniziativa dei Consiglieri:

Matteo Piloni

Jacopo Scandella

Samuele Astuti

Paola Bocci

Carlo Borghetti

Pietro Bussolati

Antonella Forattini

Gian Antonio Girelli

Angelo Orsenigo

Fabio Pizzule

Luigi Ponti

Maria Rozza

Raffaele Straniero

Giuseppe Villani

A column of handwritten signatures in black ink, corresponding to the names of the council members listed on the left. The signatures are written in a cursive, flowing style. From top to bottom, they correspond to: Matteo Piloni, Jacopo Scandella, Samuele Astuti, Paola Bocci, Carlo Borghetti, Pietro Bussolati, Antonella Forattini, Gian Antonio Girelli, Angelo Orsenigo, Fabio Pizzule, Luigi Ponti, Maria Rozza, Raffaele Straniero, and Giuseppe Villani.

RELAZIONE

L'industria e il commercio moderni, anche in conseguenza della diffusione dell'*e-commerce*, si sono ormai decisamente orientati verso un modello distributivo fondato sulla rapidità delle consegne e la pervasività delle reti di distribuzione, rendendo strutturale ed in costante ascesa la domanda di consumo di suolo legata agli insediamenti logistici, rispetto alla quale si registra una tendenza alla dispersione insediativa, ovvero allo spostamento dai grandi hub di smistamento ad insediamenti con superfici inferiori, ubicati capillarmente in prossimità delle città.

Gli insediamenti logistici rappresentano una domanda di consumo di suolo crescente, in grado di erodere significativamente il suolo agricolo, di trasformare le periferie urbane, compromettendo il rapporto tra queste e la campagna, di ampliare i volumi di traffico veicolare e delle conseguenti emissioni climalteranti, nonché di influire negativamente anche sul tessuto economico del commercio di vicinato.

La vigente normativa in materia di governo del territorio e il Testo unico delle leggi in materia di commercio non contemplano una disciplina speciale che sottragga tali interventi alla sola, ordinaria, pianificazione ed autorizzazione comunale degli ambiti con destinazione urbanistica produttiva e commerciale, così come invece è disposto con riferimento alla pianificazione delle grandi strutture di vendita di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, la cui apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito della conferenza di servizi di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, all'articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 e alla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. X/1193, nonché agli strumenti di programmazione negoziata/Accordi di programma a rilevanza regionale per quanto attiene all'apertura di parchi commerciali e nuovi insediamenti commerciali con superficie di vendita superiori a mq 10.000 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e l'apertura di parchi commerciali con superficie di vendita superiori a 5.000 mq, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

La presente proposta legislativa mira ad introdurre un'analogia tra gli insediamenti logistici aventi una superficie lorda (SL) superiore a 2.500 mq e le grandi strutture di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 144, prevedendo una disciplina speciale che sottragga tali interventi all'ordinaria pianificazione comunale degli ambiti con destinazione urbanistica produttiva, disinnescando una competizione territoriale tra Comuni negativa, individuando una regia sovracomunale per la localizzazione degli interventi di cui trattasi in capo alla Regione ed identificando, in particolare, nell'Accordo di Programma promosso dalla Regione l'atto autorizzativo mediante il quale si manifesta il potere di coordinamento in questione.

In particolare:

all'**articolo 1** viene dichiarata la finalità di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e contenimento del consumo di suolo, coerentemente ed in continuità rispetto ai principi ed i criteri dettati dalla l.r. 12/2005, dalla l.r. 18/2019 e dalla l.r. 31/2014, riconoscendo agli interventi di logistica una peculiare significatività ed incidenza sul consumo di suolo e, conseguentemente, la necessità di una razionalizzazione della pianificazione territoriale di tali interventi, promuovendo processi di concentrazione dei medesimi, da attuarsi attraverso una pianificazione sovracomunale e con ricorso a meccanismi di perequazione territoriale di area vasta;

l'**articolo 2** interviene con modifiche alla l.r. 12/2005 mediante l'introduzione di un articolo completamente nuovo (art. 98 ter), il cui comma 1 è volto a subordinare l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti aventi una superficie lorda (SL) superiore a 2.500 mq ad un Accordo di Programma promosso dalla

Regione e a cui partecipano i comuni e gli enti di area vasta rientranti negli ambiti previsti dalla lettera a) del comma 2;

il comma 2 del medesimo articolo rinvia ad una deliberazione di Giunta regionale – da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni straordinarie per gli insediamenti logistici. Introduzione dell’articolo 98 ter nella l.r. 12/2005 (Legge per il governo del territorio)” – la definizione di Linee di indirizzo e criteri di programmazione urbanistica per lo sviluppo delle imprese del settore logistico, con l’obiettivo di garantire le condizioni di sostenibilità socio-economica, territoriale ed ambientale necessarie a mitigare gli impatti nei contesti territoriali interessati dagli insediamenti logistici e ad assicurare la qualità del lavoro, con particolare riferimento

- a) all’individuazione di ambiti sovracomunali di concentrazione degli insediamenti logistici, privilegiando le aree dismesse, le aree bonificate o da bonificare, anche attribuendo premialità nella concessione di finanziamenti per gli interventi di bonifica eseguiti da soggetto diverso dal responsabile delle attività inquinanti;
- b) alla prossimità dei principali collegamenti infrastrutturali esistenti, nonché all’incentivazione della perequazione territoriale di area vasta;
- c) alla realizzazione di opere di mitigazione e compensazione delle esternalità negative sul territorio e sull’ambiente, nonché alla predisposizione di Piani del Traffico per la valutazione dell’impatto viabilistico sulla rete stradale di afferenza;
- d) all’assunzione dell’impegno da parte dell’impresa richiedente in merito all’applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

l’articolo 3 individua le coperture finanziarie delle misure incentivanti relative alle bonifiche di cui all’articolo di cui all’articolo 98 ter, comma 2, lett. a) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, “Legge per il governo del territorio”, introdotto dall’ articolo 2 della presente legge;

l’articolo 4 disciplina l’entrata in vigore della legge.

Relazione finanziaria

In sede di prima applicazione, per le spese finalizzate alla concessione di finanziamenti per le bonifiche di aree contaminate connesse all’apertura, al trasferimento di sede o all’ampliamento di superficie di attività di logistica si prevede nel 2021 un onere di euro 3.000.000 a valere su fondi accantonati del bilancio regionale.

“Disposizioni straordinarie per gli insediamenti logistici. Introduzione dell’articolo 98 ter nella l.r. 12/2005 (Legge per il governo del territorio)”.

Articolo 1 - (Finalità)

1. La Regione, nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e in applicazione dei criteri di minimizzazione del consumo di suolo, rigenerazione delle aree dismesse, preservazione del territorio agricolo e tutela della qualità dei suoli liberi, riconosce la necessità della pianificazione sovracomunale degli interventi di logistica e promuove processi di concentrazione dei medesimi, anche mediante l’introduzione di meccanismi di perequazione territoriale di area vasta.

Articolo 2 - (Introduzione dell’art. 98 ter nella l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, “Legge per il governo del territorio” sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 98 bis è inserito il seguente:

“Art. 98 ter

(Disposizioni straordinarie per gli insediamenti logistici)

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti aventi una superficie lorda (SL) superiore a 2.500 mq sono soggetti ad Accordo di Programma promosso dalla Regione e a cui partecipano i comuni e gli enti di area vasta rientranti negli ambiti previsti dalla lettera a) del comma 2.
2. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni straordinarie per gli insediamenti logistici. Introduzione dell’articolo 98 ter nella l.r. 12/2005 (Legge per il governo del territorio)”, definisce le Linee di indirizzo e i criteri di programmazione urbanistica per lo sviluppo delle imprese dei settori di cui al comma 1, garantendo le condizioni di sostenibilità socio-economica, territoriale ed ambientale necessarie a mitigare gli impatti nei contesti territoriali interessati dagli insediamenti, con particolare riferimento:
 - a) all’individuazione di ambiti sovracomunali di concentrazione degli insediamenti stessi, privilegiando le aree dismesse, le aree bonificate o da bonificare, anche attribuendo premialità nella concessione di finanziamenti per gli interventi di bonifica eseguiti da soggetto diverso dal responsabile delle attività inquinanti;
 - b) alla prossimità dei principali collegamenti infrastrutturali esistenti, nonché all’incentivazione della perequazione territoriale di area vasta;
 - c) alla realizzazione di opere di mitigazione e compensazione delle esternalità negative sul territorio e sull’ambiente e alla predisposizione di Piani del Traffico per la valutazione dell’impatto viabilistico sulla rete stradale di afferenza;
 - d) all’assunzione dell’impegno da parte dell’impresa richiedente in merito all’applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.”.

Articolo 3 - (Norma finanziaria)

1. Alle spese di cui all'articolo 98 ter, comma 2, lett. a) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio", introdotto dall' articolo 2 della presente legge, quantificate per l'anno 2021 in euro 3.000.000,00, si provvede con incremento per euro 3.000.000,00 della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del Suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e corrispondente riduzione degli stanziamenti alla Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale". Per gli esercizi finanziari successivi al 2021 si provvede con la legge annuale di bilancio.

Articolo 4 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell'art. 81, comma 2, Regolamento generale

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione spesa				6 (B) copertura finanziaria			
				spesa ex art. 22 l.r. 34/78	natura spesa Corrente/ conto capitale titolo	missione – programma	importo 2021	importo 2022	importo 2023	missione – programma	importo 2021
Interventi di bonifica delle aree contaminate e premialità nella concessione di finanziamenti	Art. 2		Tit. 2 (conto capitale)	Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del Suolo"	Euro 3.000.000,00			Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi"	Euro 3.000.000,00		